

GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO

D'ITALIA SI PUBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 23 gennaio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
 ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
 ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 841.

Spese ad economia dei direttori di lavori . . . Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 842.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno) Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 843.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) Pag. 178

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto Pag. 179

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno Pag. 179

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida dei licenziamenti effettuati dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana, già Società Anonima Navigazione Eritrea (S.A.N.E.) Pag. 180

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida del licenziamento di un dipendente della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Pena pecuniaria inflitta ai liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro di Cianciana (Agrigento) Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Sostituzione del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Lucca in Viareggio Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Conferma del sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore Pag. 182

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.

Istituzione di un servizio di cassa del Banco di Sicilia, presso il mercato ittico di Licata Pag. 183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la Regia università di Bologna, cui si intende provvedere mediante trasferimento Pag. 184

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di quietanza di Tesoreria. Pag. 184

Media dei cambi e dei titoli Pag. 184

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 184

Comunicato concernente la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950 Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 841.

Spese ad economia dei direttori di lavori.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, che approva il regolamento per i servizi degli Arsenalì, delle Basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro della Regia marina e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 441;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra, il limite di L. 20.000 stabilito dall'art. 42, n. 3, del regolamento per i servizi degli Arsenalì, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, può essere elevato, con determinazione del Ministro per la marina, fino a L. 100.000.

Art. 2.

Fino alla data di cui al precedente art. 1, i limiti di spesa per l'esecuzione di provviste e lavori in economia stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 116 del regolamento per i servizi degli Arsenalì, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, possono essere elevati, con determinazione del Ministro per la marina, rispettivamente, da L. 8000, 75.000 e 150.000 a L. 40.000, 375.000 e 750.000.

Art. 3.

Durante l'attuale stato di guerra, i direttori dei lavori possono essere autorizzati in via generale e preventiva dal Ministro per la marina a provvedere in economia, per gli acquisti, i lavori e i servizi di cui al paragrafo 2 dell'art. 116 del regolamento per i servizi degli Arsenalì, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, fino ad importi non superiori a L. 200.000.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' data sanatoria per i provvedimenti adottati in deroga al regolamento per i servizi degli Arsenalì, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898, dopo il 10 giugno 1940, qualora siano stati attuati in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1946

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 842.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno).

N. 842. Decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria delle Grazie, con sede in Montegiberto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, numero 843.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 843. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato ordinario « nullius diocesis » di Acquaviva delle Fonti in data 1° gennaio 1945, integrato con postilla 25 giugno 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Agostino, nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo per il triennio 1945-47 i signori:

prof. Pieraccini Arnaldo, medico chirurgo;

dott. Alessandri Raffaele, medico chirurgo;

prof. dott. Cartocci Carlo, pediatra;

Ferrini-Baldini avv. Alberto, esperto in materia amministrativa;

dott. Brunori Luigi, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945

Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 67

(154)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Enna per il triennio 1945-47 i signori:

dott. Galvano Gaetano, medico chirurgo;

dott. Guarnieri Gaetano, medico chirurgo;

dott. Riggio Enrico, pediatra;

gr. uff. D'Ajala Alessandro, esperto in materia amministrativa;

dott. Pino Rosario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945

Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 69

(156)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Grosseto per il triennio 1945-47 i signori:

prof. dott. Luigi Bargi, medico chirurgo;

dott. Pier Nello Martelli, medico chirurgo;

dott. Eliglio Maccherini, pediatra;

avv. Pasquale De Leone, esperto in materia amministrativa;

Fralassi Giulio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945

Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 70

(157)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1945-47 i signori:

dott. Gatti Rodolfo, medico chirurgo;

dott. Catarsi Ottorino, medico chirurgo;

dott. Del Corso Pierino, pediatra;

avv. Barilaro Gastone, esperto in materia amministrativa;

dott. Giacomelli Giulio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945

Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 71

(158)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago Trasimeno.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007 in data 6 maggio 1919, col quale venne riconosciuto a favore del sig. marchese Ranieri Ruggero di Sorbello, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano distinti dai numeri 103, 104, 105 e 106;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi lo stesso sig. marchese Ruggero Ranieri di Sorbello;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 5007, in data 6 maggio 1919, è riconosciuto, a favore del sig. marchese Ruggero Ranieri di Sorbello, il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nei porti della posta di Passignano nn. 103, 104, 105 e 106.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1945.

Il Ministro: GULLO

(200)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1945.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);

Visto il R. decreto 19 maggio 1941 relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'Azienda suddetta;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre dello stesso anno, registro n. 20 Corporazioni, foglio n. 55, con il quale fu provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani;

Vista la lettera della Corte dei conti in data 7 luglio 1945, n. 536/9;

Vista la lettera del Ministero del tesoro, in data 8 settembre 1945, n. 127966;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Carboni Italiani, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, sono chiamati quali sindaci effettivi i signori:

dott. Pastore Nicola, procuratore generale della Corte dei conti;

rag. Malagoli Evaristo, consigliere della Corte dei conti;

dott. Lupi Carlo, capo divisione della Ragioneria generale dello Stato;

dott. Lo Monaco Alfonso, capo sezione del Ministero industria e commercio;

e quali sindaci supplenti:

dott. Gallo Giuseppe, capo sezione del Ministero industria e commercio;

rag. Bertero Romualdo, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1945

*Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI*

Il Ministro per il tesoro

RICCI

(209)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida dei licenziamenti effettuati dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana, già Società Anonima Navigazione Eritrea (S.A.N.E.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che le azioni della Società per il commercio nell'Africa italiana — già Società An. Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei propri uffici di sede in Roma e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale;

Tenuto conto che la situazione della Società per il commercio nell'Africa italiana — già Società An. Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua ridotta attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società anonima per il commercio nell'Africa italiana — già Società Anonima Navigazione Eritrea — (S.A.N.E.) nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(170)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1945.

Convalida del licenziamento di un dipendente della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

ED IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione nel capitale della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di un dipendente dell'ufficio di Roma e che il licenziamento stesso fu determinato da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, in ogni suo punto, il provvedimento di licenziamento adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) nei confronti di un dipendente dell'ufficio di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

(180)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1945.

Pena pecuniaria inflitta ai liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro di Cianciana (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 6 dicembre 1945, n. 131432, della Banca d'Italia;

Considerato che i signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, cooperativa collettiva con sede in Cianciana (Agrigento), malgrado i ripetuti solleciti loro rivolti e la diffida fatta loro per il tramite della competente Prefettura, non hanno fatto tenere la documentazione annuale dell'azienda relativa agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Ai signori Panepinto Francesco e Arcuri Gaetano, liquidatori della Società cooperativa agricola di produzione e lavoro, cooperativa collettiva con sede in Cianciana (Agrigento), è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del menzionato R. decreto-legge numero 375, la pena pecuniaria di lire duemila (L. 2000); la Società predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detti liquidatori.

L'Intendenza di finanza di Agrigento provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1945

(187)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1946.

Sostituzione del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il 6° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637, concernente la nomina del presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 26 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto del Capo del Governo 31 dicembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1938, n. 19;

Ritenuto che il gr. cr. Ugo Sirovich, presidente del Collegio sindacale del predetto Istituto, ha chiesto di essere esonerato dalla suaccennata carica;

Vista la designazione fatta dalla Corte dei conti;

Decreta:

Il gr. uff. Pia Mario, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, in sostituzione del gr. cr. Ugo Sirovich.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 7 gennaio 1946

Il Ministro per le finanze

Il Ministro per il tesoro

SOCCIMARRO

CORBINO

(225)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Lucca in Viareggio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Viareggio, località « Marco Polo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(184)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1946.

Conferma del sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 3 giugno 1942, con cui il dott. prof. Mario Guardone venne nominato sindaco governativo dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;

Considerato che il predetto dott. prof. Guardone è decaduto dall'incarico per compiuto periodo di nomina;

Decreta:

Il dott. prof. Mario Guardone è confermato sindaco dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, con sede in Brescia, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1946

(135)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, via Paracelso n. 6 (articoli per uso ospedaliero), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La Società in nome collettivo B. Braun in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Pulvirenti Natale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

(197)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, corso Matteotti n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima imprese scaricamento proietti Bonfante, in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dottore Sandro Locati.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività e, occorrendo, della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

(125)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1946.

Sottoposizione a sequestro della Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, via Tonale, 22, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società immobiliare Durazzo in liquidazione, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. ing. Nicoletti Guglielmo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività e occorrendo della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1946

(189)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 21 detto, con il quale è stata sottoposta a sequestro, a norma della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, la ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, viale Abbruzzi n. 17, e nominato sequestratario il rag. Balestrieri Giovanni;

Considerato che detto sequestratario ha chiesto di essere sostituito;

Decreta:

L'avv. Filippo Foligno è nominato sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, ed è autorizzato a continuare la gestione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1946

(194)

Il Ministro: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.

Istituzione di un servizio di cassa del Banco di Sicilia, presso il mercato ittico di Licata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 3 giugno 1935, n. 1281, concernente il credito peschereccio;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire un proprio servizio di cassa presso il mercato del pesce di Licata.

Tale servizio sarà limitato alla gestione della cassa del mercato stesso e alle operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori di pesce ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, con assoluto divieto di ogni altra operazione di banca.

Detto servizio, inoltre, dovrà funzionare esclusivamente nell'interno del locale adibito a mercato e durante le ore di apertura di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1946

(220)

Il Ministro: CORBINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la Regia università di Bologna, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Bologna è vacante la cattedra di economia e politica agraria, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(226)

MINISTERO DEL TESORO

Diffida per smarrimento di quietanza di Tesoreria

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denuncia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 3884 di L. 5000, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria di Roma il 26 marzo 1943 alla ditta F. Bertini, via Poggiomoiano n. 11, Roma.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento, questo Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di Regia tesoreria di Roma, l'emissione del certificato mod. 128-T in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto e al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 10 gennaio 1946

p. Il Provveditore generale dello Stato: RICCI

(218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 gennaio 1946 - N. 20

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,42
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2815	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canada	91,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8496	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		
Rendita 3,50 % 1906			101,275
Id. 3,50 % 1902			92,89
Id. 3 % lordo			83,20
Id. 5 % 1935			97,975
Redimibile 3,50 % 1934			86,975
Id. 5 % 1936			97,95
Obbligazioni Venezia 3,50 %			97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)			99,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)			99,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)			99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)			99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)			93,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)			99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)			99,875

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % 1943, serie C, n. 655, del capitale nominale di L. 20.000, intestato a Guzzardi Irene fu Giuseppe, domiciliata in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(202)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 40

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie L, n. 388, di L. 6500 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

Il direttore generale: CONTI

(203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Comunicato concernente la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950

A mente dell'art. 12 del decreto Ministeriale 29 maggio 1945, si comunica che, a partire dal 1º febbraio 1946, sarà iniziata la consegna dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1º aprile 1950 presso le Sezioni di tesoreria provinciale del Nord Italia, in cambio delle ricevute provvisorie mod. 2-B.Q., rilasciate all'atto della sottoscrizione.

La consegna sarà effettuata esclusivamente presso la Sezione di tesoreria, che ebbe a rilasciare la ricevuta provvisoria, e per tramite di istituti di credito ovvero enti partecipanti al consorzio (art. 7 decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, e art. 12 decreto Ministeriale 29 maggio 1945).

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(227)